

DELIBERAZIONE 10 FEBBRAIO 2026

22/2026/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2025, CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI ASSEMINI E PORTO EMPEDOCLE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1373^a riunione del 10 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 578/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2025, 531/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 531/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2025, 541/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 541/2025/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 2 dicembre 2011, prot. Autorità 32084, del 9 dicembre 2011;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 aprile 2012, prot. Autorità 10895, del 6 aprile 2012;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 28 novembre 2024, prot. Autorità 83289, di pari data;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 17 ottobre 2025, prot. Autorità 71514, del 20 ottobre 2025 (di seguito: comunicazione Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minor valore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
 - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
- l'impianto Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2025, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- con la deliberazione 578/2024/R/eel, l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2025;
- a seguito di specifiche istanze formulate da ENEL PRODUZIONE, l'Autorità, con le deliberazioni 531/2025/R/eel e 541/2025/R/eel, rispettivamente per gli impianti Porto Empedocle e Assemini, ha definito gli importi di acconti del Corrispettivo riferiti al primo semestre dell'anno 2025;
- per quanto attiene agli impianti Assemini e Porto Empedocle, con la comunicazione Enel Produzione, l'omonimo utente ha richiesto all'Autorità il riconoscimento di un ulteriore acconto del Corrispettivo riferito ai mesi di luglio e agosto 2025;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sulle istanze di cui alla comunicazione Enel Produzione sono tuttora in corso;
- rispetto agli impianti essenziali Assemini e Porto Empedocle, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi

che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, titolare degli impianti essenziali Assemini e Porto Empedocle, Terna riconosca al menzionato utente un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2025 in relazione a ciascuno dei medesimi impianti;
- con riferimento agli impianti Assemini e Porto Empedocle, stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE per i mesi di luglio e agosto 2025, ai sensi della deliberazione 111/06;
- in relazione agli impianti Assemini e Porto Empedocle, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo, per l'anno 2025

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento a ciascuno degli impianti Assemini e Porto Empedocle, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2025 indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 28 febbraio 2026;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua